

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3581 del 26/06/2024
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 art. 29-nonies - HERAmbiente S.p.A. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 per la gestione dell'impianto di incenerimento e piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì - via Grigioni n. 19. Accoglimento della richiesta di modifica gestionale dell'area di stoccaggio denominata DP6-I della PEA e modifica delle modalità di calcolo di PCDD/F.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3733 del 26/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 art. 29-nonies - **HERAmbiente S.p.A.** - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 per la gestione dell'impianto di incenerimento e piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì - via Grigioni n. 19. **Accoglimento della richiesta di modifica gestionale dell'area di stoccaggio denominata DP6-I della PEA e modifica delle modalità di calcolo di PCDD/F.**

La Dirigente

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 “*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*”, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 che dispone:
 - “*il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*”;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 e s.m.i. è stata rilasciata a HERAmbiente S.p.A., in seguito a riesame, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di incenerimento e piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì, via Grigioni n. 19, riconducibile all'attività IPPC punto 5.2, 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista la comunicazione di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, da parte di **HERAmbiente S.p.A.** in data 27.03.2024, acquisita al prot. PG n. 58088 del 27.03.2024, avente ad oggetto quanto segue:

- Modifica gestionale dell'area di stoccaggio denominata DP6-I della Piattaforma Ecologica Attrezzata (PEA) con richiesta di deposito di altri codici di rifiuti ricompresi tra quelli già autorizzati;
- Modifica delle modalità di calcolo di PCDD/F prescritte dalla BAT 30 per alcune unità di misura relative al parametro somma PCDD/F+PCB-DL nella tabella 2 "valori limite per le emissioni in atmosfera" riportata al paragrafo D.2.4 dell'AIA vigente.

Tenuto conto che:

- la modifica di cui trattasi ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell' AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;
- con nota registrata al prot. n. 59564 del 28.03.2024, è stato chiesto agli altri enti in indirizzo di fornire le proprie osservazioni e/o richieste integrazioni relativamente alla documentazione allegata all'istanza entro il 26.04.2024, precisando che allo scadere del termine sopra indicato, in assenza di diverse indicazioni fornite dagli Enti in indirizzo, si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta;
- con nota registrata al prot. n. 59740 del 29.03.2024, è stato chiesto ad Arpae-Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di produrre il proprio parere istruttorio inerente alla modifica di cui in oggetto;

Vista la nota PG n. 81814 del 03.05.2024, con cui, facendo seguito alla nota di Arpae-Distretto Territoriale pervenuta via mail il 03.05.2024, è stato chiesto al Gestore:

- di chiarire in che modo la PEA di Forlì venga impiegata come «*trasbordo*» dalla Società ALEA, anche in considerazione del fatto che le attuali condizioni dell'AIA non fanno riferimento ad alcun trasbordo;
- di chiarire se il vetro prodotto dalla raccolta differenziata arrivi presso la PEA già separato in base alla colorazione, ovvero venga separato presso la PEA. In quest'ultimo caso, dovrebbero essere esplicitati luogo e modalità di separazione, nonché se per tale attività venga richiesta l'autorizzazione all'operazione R12, la quale, *"in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso [...] la «separazione» [...] prima di una delle Operazioni da R1 ad R11"*;

Vista la nota acquisita al prot. n. 91224 del 17.05.2024, con cui la scrivente Agenzia ha ricevuto comunicazione del caricamento sul portale IPCC-AIA in data 16.05.2024, da parte della ditta, della risposta alla richiesta integrazioni, con la quale in merito alle due richieste di cui sopra è stato comunicato quanto segue:

- La PEA è una Piattaforma Ecologica Attrezzata impiegata come deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalla raccolta differenziata, per "trasbordo" si intende l'attività che già è autorizzata, ovvero attività di mero stoccaggio finalizzata all'ottimizzazione dei flussi dei rifiuti (operazione R13).
- Il vetro derivante dalla raccolta differenziata arriverà in impianto già separato in base alla colorazione per cui non è necessario eseguire la separazione in impianto.

Vista la nota acquisita al PG n. 105081 del 07.06.2024 con cui il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha comunicato l'impossibilità di esprimere il parere di competenza in merito alla modifica non sostanziale presentata dal gestore, indicando i motivi ostativi **all'accoglimento dell'istanza limitatamente alla modifica gestionale dell'area di stoccaggio denominata DP6-I della PEA**, come di seguito riportato:

- *"in ordine ai punto B 2 richiesta di modifica della tabella d2.4.2 aia – bat 30 – fattori tossicità"*

(e punti B 2.1, B 2.2 e B 2.3 ad esso riferiti), non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della richiesta di modifica che precisa, in maniera corretta, le modalità di calcolo delle concentrazioni tossiche equivalenti del parametro PCDD/F+PCBdl campionato sul lungo periodo. L'atto di AIA è pertanto da modificarsi secondo quanto osservato dal Gestore al §B.2.3 della Relazione tecnica di cui all'istanza di modifica.

- in ordine al punto B.1 RISPOSTA AL PUNTO 1 – TRASBORDO ALEA

Precisato che l'attività di trasbordo rifiuti, come definita ai sensi dell'art. 193, comma 15 del D.Lgs. 152/06, non può essere svolta presso l'installazione in assenza di modifica dell'AIA vigente;

*considerato che per "trasbordo" la Ditta intende, in maniera impropria, l'attività di messa in riserva già autorizzata e che non sono stati forniti chiarimenti in merito al ruolo di Alea precedentemente descritto nella relazione tecnica;
si ritiene che vengano a decadere le motivazioni alla base della richiesta di modifica.*

- in ordine al punto B.2 RISPOSTA AL PUNTO 2 – GESTIONE VETRO COLORATO

*vista l'attuale modalità di raccolta del vetro proveniente dalla raccolta differenziata nei comuni gestiti da Alea che non prevede una separazione per colore;
si ritiene che la risposta fornita non sia esplicativa delle modalità con cui il vetro possa arrivare già differenziato per colore all'impianto.*

Per quanto sopra, si valuta accoglibile la richiesta di cui al punto a).

Non sono invece accoglibili le richieste di cui al punto b) e c) per carenza documentale. L'eventuale motivo ostativo può essere superato inoltrando documentazione a chiarimento delle richieste già formulate.”;

Vista la nota del 06.06.2024, registrata al prot. n. 104841 del 06.06.2024, con cui Arpa-SAC:

- ha comunicato a Herambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., il seguente motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza in oggetto:
 - carenze documentali in risposta alla richiesta di integrazioni, come dettagliate nel parere del Servizio Territoriale di Arpae sopra riportato;
- ha riportato, ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 della L. 241/90 e s.m.i., quanto necessario ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato:
 - la ditta dovrà ottemperare a quanto indicato nella richiesta di integrazioni inoltrata da Arpae con nota PG n. 81814 del 03.05.2024 per gli aspetti (come sopra indicati) a cui non è stata data risposta e per quelli a cui è stata data risposta in maniera non esauriente;

Dato atto che il Gestore, con nota pervenuta in data 14.06.2024, acquisita al PG n. 110878 del 17.06.2024, ha trasmesso entro i termini previsti dall'art. 10-bis della L. 241/90, le proprie osservazioni relativamente ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Vista la nota PG 115302 del 24.06.2024, con cui il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha comunicato il superamento dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 nel rispetto di specifiche prescrizioni, in merito alla modifica non sostanziale presentata dal gestore, come di seguito riportato:

“Vista la Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/90, di cui al PG/2024/104841 del 06/06/2024;

considerate le Osservazioni alla Comunicazione ex art. 10-bis presentate dalla Ditta, di cui al PG/2024/110878 del 17/06/2024;

a) in ordine al punto B.1 RISPOSTA AL PUNTO B

visto che:

- la Ditta ha confermato di aver impiegato impropriamente il termine di “trasbordo” per indicare l’attività che si effettua nell’area di stoccaggio denominata DP6-I, in luogo di “Messa in riserva” R13;
- la società ALEA Ambiente S.p.A., gestore dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti urbani, ha affidato ad Herambiente Spa il “servizio di accettazione, pesatura, stoccaggio, movimentazione e carico sui mezzi in uscita di imballaggi in vetro CER 15.01.07 provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta o a domicilio, dalle campane stradali e dai Centri di Raccolta”;
- l’area DP6-I sarà utilizzata per gestire i rifiuti conferiti dagli operatori che effettuano la raccolta dei rifiuti sul territorio tra i quali la suddetta Alea ALEA Ambiente S.p.A.

si rileva il superamento dei motivi ostativi circa l’accoglimento della richiesta di modifica relativa al conferimento nell’area di stoccaggio DP6-I, oltre che i pneumatici ed i materiali ferrosi, già autorizzati, anche gli imballaggi in vetro (EER 150106 e 150107).

b) in ordine al punto B.2 RISPOSTA AL PUNTO C

visto che:

- in merito alle modalità di raccolta del vetro, nei comuni serviti dalla Società Alea, la stessa, già nel bando per l’affidamento del servizio, indica quanto segue: “Alea dal 2023 ha iniziato a distinguere la raccolta ed i conferimenti in 2 tipologie di imballaggi in vetro: colorato e trasparente/bianco per cui l’appaltatore dovrà indicare un impianto iniziale capace di tenere separate le due tipologie.”;
- la Ditta Herambiente ha ritenuto necessario individuare, all’interno della PEA, un’area che permetta di garantire la separazione tra le due tipologie di vetro e che la soluzione è stata individuata presso l’area DP6-I nell’ambito della quale la separazione tra le varie tipologie di rifiuti potrà essere garantita dall’impiego di “Paver”;
- la Ditta precisato che presso la PEA non sarà effettuata alcuna operazione di selezione sul vetro conferito, ivi compreso quello da Alea che, come esplicitato nel bando di affidamento del servizio succitato, sarà conferito già suddiviso tra colorato e trasparente/bianco in forza del sistema di raccolta in fase di implementazione da parte della stessa;

si rileva il superamento dei motivi ostativi circa l’accoglimento della richiesta di modifica relativa alla gestione del vetro prodotto dalla raccolta differenziata separandolo in base alla colorazione (vetro colorato o bianco) attraverso l’utilizzo di Paver.

Le condizioni dell’AIA sono pertanto da modificarsi come segue:

- l’ALLEGATO 3.4 Planimetria dei depositi e degli stoccaggi Rev. 01 del 25/07/2022 dovrà essere sostituito dall’ALLEGATO 3.4 Planimetria dei depositi e degli stoccaggi Rev. 02 del 10/05/2024 di cui alle integrazioni dell’istanza di modifica;
- l’ALLEGATO RT 1.2 Descrizione stoccaggi PEA Rev. 01 del 25/07/2022 dovrà essere sostituito dall’ALLEGATO RT 1.2 Descrizione stoccaggi PEA Rev. 02 riportante i contenuti del documento ELABORATO 2 Descrizione stoccaggi PEA rev.0 di cui all’istanza di modifica, da presentare a cura del Gestore entro 30 gg dal rilascio di AIA;
- la procedura P.0041 - Gestione piattaforma ecologica - Rev 5 dovrà essere sostituita dalla P.0041 - Gestione piattaforma ecologica - Rev 6, riportante i corretti riferimenti all’area DP6-I di cui all’istanza di modifica, da presentare a cura del Gestore entro 30 gg dal rilascio di AIA.”;

Tenuto conto che non sono pervenuti ulteriori pareri, entro il termine prescritto, dagli altri enti coinvolti nel procedimento;

Ritenuto pertanto congruo, alla luce del parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di Arpae, **accogliere** la modifica proposta dal Gestore, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae sopra riportate;

Dato atto che le modifiche proposte non richiedono l’assoggettamento alle procedure di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (VAP/screening);

Dato atto che, trattandosi di una modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l’azienda di un atto attestante l’accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati, vista anche la recente approvazione della determina di riesame dell'AIA, procedere con la stesura aggiornata dell'**Allegato 1** "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", approvando la "REV. 02", in cui:

- viene modificato il paragrafo A.6 "Planimetrie di riferimento e Manuale operativo, procedure e istruzioni operative dell'installazione" come di seguito riportato:

"Planimetrie

... omissis ...

ALLEGATO 3.4 "Planimetria dei depositi e degli stoccaggi" Rev. ~~01 del 25.07.2022~~ **02 del 10.05.2024** (PG n. 91224 del 17.05.2024);

ALLEGATO RT 1.2 "Descrizione stoccaggi PEA" Rev. ~~01 del 25.07.2022~~ **Rev. 02 che dovrà riportare i contenuti del documento ELABORATO 2 Descrizione stoccaggi PEA rev. 0 allegato alla comunicazione di modifica PG n. 58088/24, da presentare a cura del Gestore nei tempi disposti dall'Autorità competente;**

... omissis...

Manuale di Gestione costituito dalle procedure di seguito elencate

> ... omissis ...

> P.0041 - Gestione piattaforma ecologica - ~~da inoltrare la Rev 5 alla luce delle valutazioni istruttorie contenute nella istanza di modifica entro 60 giorni dal rilascio di AIA la procedura P.0041 - Gestione piattaforma ecologica - Rev 5 dovrà essere sostituita dalla P.0041 - Gestione piattaforma ecologica - Rev 6, riportante i corretti riferimenti all'area DP6-I di cui all'istanza di modifica, da presentare a cura del Gestore nei tempi disposti dall'Autorità competente;~~

> ... omissis...;

- viene modificata la tabella 2 "Valori limite alle emissioni in atmosfera" al paragrafo D.2.4 per modifica delle modalità di calcolo di PCDD/F come di seguito riportato:

"Tabella 2: valori limite alle emissioni in atmosfera

Per l'emissione E11 i valori limite di cui alla sottostante Tabella sono da applicarsi a partire dal 1/1/2023. Sino al 31/12/2022 l'emissione è autorizzata nel rispetto dei valori limite dell'AIA previgente.

Emis-sione	Parametri	Limite media annuale (SME) (mg/Nm ³)	Limite media giornaliera (SME) (mg/Nm ³)	Limite semiorario (SME) (mg/Nm ³) (97° percentile delle medie semiorarie in un anno)	Limite (campionamento discontinuo 30 minuti - 8 ore) (mg/Nm ³)	Limite (campionamento discontinuo 6 8 ore) (mg/Nm ³)	Limite (campionamento sul lungo periodo) ngTEQ/Nmc	Note
E11	Monossido di Carbonio	15	30	100 ⁽¹⁾				v. criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 punto C) del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi
	Polveri Totali	2	3	20 ⁽⁷⁾				v. criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 punto C) del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi

Emis-sione	Parametri	Limite media annuale (SME) (mg/Nm ³)	Limite media giornaliera (SME) (mg/Nm ³)	Limite semiorario (SME) (mg/Nm ³) (97° percentile delle medie semiorarie in un anno)	Limite (campionamento discontinuo 30 minuti - 8 ore) (mg/Nm ³)	Limite (campionamento discontinuo 6 8 ore) (mg/Nm ³)	Limite (campionamento sul lungo periodo) ngTEQ/Nmc	Note
	Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (COT)	1,5	5	20 (10)				v. criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 punto C) del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi
	Composti organici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl)	5	8	50 (8)				v. criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 punto C) del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi
	Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF)	0,1	0,5	2 (1)				v. criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 punto C) del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi
	Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO ₂)	5	10	150 (37)				v. criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 punto C) del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi
	Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂)	50	70	300 (150)				v. criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 punto C) del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi
	Cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd) + Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl) ⁽²⁾	0,002			0,02 in totale			v. criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 punto C) del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi
	Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)	0,004 ⁽⁵⁾	0,02 ⁽⁶⁾		0,03 ⁽⁷⁾			
	Metalli (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) e loro composti ⁽²⁾	0,05			0,3 in totale			v. criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 punto C) del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi
	Zinco e suoi composti	0,03			0,2			

Emis-sione	Parametri	Limite media annuale (SME) (mg/Nm ³)	Limite media giornaliera (SME) (mg/Nm ³)	Limite semiorario (SME) (mg/Nm ³) (97° percentile delle medie semiorarie in un anno)	Limite (campionamento discontinuo 30 minuti - 8 ore) (mg/Nm ³)	Limite (campionamento discontinuo 6 8 ore) (mg/Nm ³)	Limite (campionamento sul lungo periodo) ngTEQ/Nmc	Note
	Diossine e furani (PCDD+PCDF)					0,05 ng TEQ/Nm ³ (3)		v. criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 punto C) del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi
	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	0,00002 (4) mg/Nmc				0,005 ⁽⁴⁾ mg/Nmc		v. criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 punto C) del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi
	PCB DL					0,1 ng TEQ/Nm ³ ⁽⁸⁾		v. criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 punto C) del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi
	PCDD/F + PCB-DL	0,01 ng WHO-TE Q/ Nm ³ (3) (8)(9)					0.08 ng WHO-TEQ/Nm ³ (3) (8)(9)	v. criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 punto C) del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi
	NH3	5	10	60 (30)				v. criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 punto C) del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi
	PM10	1						
E14	Polveri				10			
E18	Polveri				10			

... omissis ...

(9) Il valore limite di emissione si riferisce alla concentrazione totale di PCDD/F+ PCB-DL, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni dei PCB-DL misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) riportati nella precedente nota (8). I fattori di tossicità per PCDD/F sono quelli seguito riportati, prima di eseguire la somma:

PCDD e PCDF	WHO-TEQ
2,3,7,8-TETRACLORODIBENZODIOSSINA	1
1,2,3,7,8-PENTA CLORODIBENZODIOSSINA	1
1,2,3,4,7,8-ESA CLORODIBENZODIOSSINA	0,1
1,2,3,7,8,9-ESA CLORODIBENZODIOSSINA	0,1

1,2,3,6,7,8-ESACLORODIBENZODIOSSINA	0,1
1,2,3,4,6,7,8-EPTACLORODIBENZODIOSSINA	0,01
OCTACLORODIBENZODIOSSINA	0,0003
2,3,7,8-TETRACLORODIBENZOFURANO	0,1
2,3,4,7,8-PENTACLORODIBENZOFURANO	0,3
1,2,3,7,8-PENTACLORODIBENZOFURANO	0,03
1,2,3,4,7,8-ESACLORODIBENZOFURANO	0,1
1,2,3,7,8,9-ESACLORODIBENZOFURANO	0,1
1,2,3,6,7,8-ESACLORODIBENZOFURANO	0,1
2,3,4,6,7,8-ESACLORODIBENZOFURANO	0,1
1,2,3,4,6,7,8-EPTACLORODIBENZOFURANO	0,01
1,2,3,4,7,8,9-EPTACLORODIBENZOFURANO	0,01
OCTACLORODIBENZOFURANO	0,0003

Ritenuto conseguentemente necessario, ferma restando la validità e l'efficacia della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA, **sostituire integralmente**:

- l'**Allegato 1** "Le condizioni dell'AIA", di cui alla DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022, con l'allegato "Le condizioni dell'AIA - REV. 02" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto a effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 250,00;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di procedimento,

DETERMINA

1. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, le modifiche indicate nella comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata da **HERAmbiente S.p.A.** in data 27.03.2024, acquisita al PG n. 58088 del 27.03.2024, per la gestione dell'impianto di incenerimento e piattaforma ecologica sito in Comune di **Forlì - via Grigioni n. 19**, riguardante i seguenti punti dell'Allegato 1 dell'AIA vigente:
 - a. modifica del paragrafo A.6 per aggiornamento elaborati a seguito di modifica gestionale dell'area di stoccaggio denominata DP6-I della Piattaforma Ecologica Attrezzata (PEA) come riportato in premessa;
 - b. modifica della tabella 2 "*Valori limite alle emissioni in atmosfera*" al paragrafo D.2.4 per modifica delle modalità di calcolo di PCDD/F come riportato in premessa;
2. di **sostituire**:
 - l'Allegato 1 "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" - Rev. 01 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 e s.m.i. con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" Rev. 02), inteso quale parte integrante e sostanziale;
3. di **stabilire** che i seguenti elaborati, elencati nel paragrafo A.6 dell'Allegato 1 dell'AIA, dovranno essere presentati a cura del Gestore **entro 30 giorni** dal rilascio del presente atto:
 - ALLEGATO RT 1.2 "Descrizione stoccaggi PEA" Rev. 02 che dovrà riportare i contenuti del documento ELABORATO 2 Descrizione stoccaggi PEA rev. 0 allegato alla comunicazione di modifica PG n. 58088/24;
 - P.0041 - Gestione piattaforma ecologica - Rev 6, riportante i corretti riferimenti all'area DP6-I di cui alla presente comunicazione di modifica;
4. di **precisare** che:
 - a. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 e s.m.i. non espressamente modificate dal presente atto;
 - b. la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 di riesame dell'AIA;
 - c. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **fare salvi**:
 - a. i diritti di terzi;
 - b. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - c. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d. eventuali modifiche alle normative vigenti;
6. **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

7. di **dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
9. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché a HERAmbiente S.p.A.;
10. di **dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.